

Il mancato versamento dei contributi dovuti, entro i termini stabiliti per legge, prevede per il datore di lavoro/committente un sistema sanzionatorio consistente nell'addebito di somme aggiuntive - che maturano in relazione al ritardo nel versamento - la cui misura percentuale, in rapporto al capitale non versato, cambia in relazione alla tipologia di omissione.

La materia è stata oggetto di regolamentazione dapprima da parte della legge n. 48/1988, e poi dalla legge n. 662/1996. Oggi, il regime sanzionatorio in materia di inadempienze contributive è disciplinato dalla legge n. 388/2000 che oltre ad avere una particolare portata innovativa, rispetto al precedente regime, fornisce un netto criterio distintivo tra omissione ed evasione contributiva.

Per omissione contributiva si intende il mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (cfr. art. 116, comma 8, lettera a, della legge n. 388/2000). Costituisce evasione contributiva, invece, quella connessa a registrazioni non effettuate o a denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Tale ipotesi si verifica quando "il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occultava rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate" (cfr. art. 116, comma 8, lettera b, della legge n. 388/2000).

La legge 388/2000, con l'obiettivo di favorire l'eliminazione del lavoro irregolare, ha rideterminato, come segue, le sanzioni, a carico di chi non provvede, entro il termine stabilito, al pagamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta:

- nel caso di omissioni contributive il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dell'importo dei contributi dovuti e non versati alle scadenze di legge (sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75% in ragione d'anno = tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti);
- nel caso di evasione contributiva il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al 30% il cui ammontare non può essere, in ogni caso, superiore al 60% dell'importo della stessa contribuzione non versata entro la scadenza di legge.

Tuttavia, se il datore di lavoro denuncia spontaneamente la situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte dell'ente impositore e, comunque, non oltre i 12 mesi dalla scadenza del debito contributivo, provvedendo a versare quanto dovuto entro i 30 giorni successivi a quello della denuncia spontanea, la sanzione civile sarà la medesima di quella prevista nel caso di omissione (sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75% in ragione d'anno = tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti).

Infine, nell'ipotesi disciplinata dal comma 10 dell'art. 116 della citata legge n. 388/2000, ovvero per le inadempienze contributive derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il pagamento sia effettuato entro i termini fissati dall'ente impositore, la sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti percentuali fino a un massimo del 40% dei contributi non corrisposti alla scadenza (sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75% , in ragione d'anno = tasso dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti).

Si evidenzia che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è pari allo 0,25%, a far data dal 13 novembre 2013, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea del 7 novembre 2013 (cfr. Circolare n. 158/2013).